



Consiglio
dell'Unione europea

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0345 (NLE)**

**Bruxelles, 17 febbraio 2026
(OR. en)**

5316/26

LIMITE

**IXIM 12
JAI 52
ENFOPOL 11
CRIMORG 10
JAIEX 3
AVIATION 6
DATAPROTECT 11
CH 3**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'unione europea e la Confederazione Svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi



ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL TRASFERIMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR)
A FINI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO, INDAGINE
E AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI REATI DI TERRORISMO
E DEI REATI GRAVI

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche "Unione" o "UE",

e

La CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata anche "Svizzera",

di seguito denominate congiuntamente "parti",

RICONOSCENDO che la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, sono finalità di interesse generale;

RICONOSCENDO che lo scambio di informazioni è una componente fondamentale della lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi e che, in tale contesto, l'uso dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) costituisce uno strumento cruciale per il raggiungimento di tali obiettivi;

RICONOSCENDO l'importanza dello scambio di dati PNR e di informazioni analitiche pertinenti e appropriate basate su tali dati nel quadro del presente accordo tra le parti con le autorità di polizia e giudiziarie competenti della Svizzera, gli Stati membri dell'Unione ("Stati membri"), Europol ed Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti per quanto riguarda i dati PNR tramite lo scambio di informazioni e la cooperazione tecnica tra gli esperti nazionali degli Stati membri e le unità d'informazione sui passeggeri ("UIP") dei paesi associati Schengen, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di criteri prestabiliti e altri aspetti del trattamento dei dati PNR;

VISTE le risoluzioni 2396 (2017) e 2482 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esortano tutti gli Stati a sviluppare la capacità di raccogliere e trattare i dati PNR, e gli standard e le pratiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile per la raccolta, l'uso, il trattamento e la protezione dei dati PNR, adottati mediante l'emendamento 28 dell'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile internazionale ("convenzione di Chicago");

RICORDANDO che le parti hanno la responsabilità condivisa di garantire la sicurezza interna dello spazio Schengen, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti, e che il presente accordo offre alle autorità competenti delle parti uno strumento efficace per conseguire tale obiettivo in assenza di controlli alle frontiere interne;

RICONOSCENDO che il presente accordo non è destinato ad applicarsi alle informazioni anticipate sui passeggeri (*Advance Passenger Information – API*) raccolte e trasmesse dai vettori aerei alla Svizzera ai fini del controllo di frontiera;

TENENDO PRESENTI gli impegni dell'Unione ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale a norma dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in linea con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale n. 181;

RICONOSCENDO che ai sensi della legislazione svizzera i vettori aerei sono tenuti a trasferire alla Svizzera i dati PNR;

RICONOSCENDO che la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ costituisce la base per il trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei alle autorità competenti degli Stati membri e, insieme al regolamento (UE) 2016/679² e alla direttiva (UE) 2016/680³ del Parlamento europeo e del Consiglio, garantisce un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

¹ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>).

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

RICONOSCENDO che la Svizzera, a norma dell'accordo concluso nel 2008 con l'Unione europea¹ sulla sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, ha accettato, attuato e applicato la direttiva (UE) 2016/680, dal momento che tale direttiva costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen; che inoltre, considerando che l'applicazione da parte della Svizzera della direttiva (UE) 2016/680 riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito degli strumenti giuridici che fanno parte dell'*acquis* di Schengen, è opportuno chiarire che l'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 da parte della Svizzera comprende anche il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai sensi del presente accordo;

RAMMENTANDO il diritto alla libera circolazione delle persone tra l'Unione e la Svizzera, previsto dall'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, sulla libera circolazione delle persone², e che un sistema nazionale che imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR e alle autorità competenti di trattarli può ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone e pertanto qualsiasi ingerenza nell'esercizio di tale libertà è giustificata solo se fondata su considerazioni oggettive e proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2008/178(1)/oj)).

² Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (GU UE L 114 del 30.4.2002, pag. 6, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2002/309\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2002/309(1)/oj)).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. L'obiettivo del presente accordo è consentire il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR) da parte dei vettori aerei dall'Unione alla Svizzera e stabilire le norme e le condizioni in base alle quali tali dati PNR possono essere trattati dalla Svizzera.
2. L'obiettivo del presente accordo è inoltre rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale tra l'Unione e la Svizzera per quanto riguarda i dati PNR.
3. Il presente accordo si applica ai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e la Svizzera, nonché ai vettori aerei che sono registrati o che conservano dati nell'Unione e che effettuano voli da o verso la Svizzera.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri tra l'Unione e la Svizzera;
- 2) "autorità competenti": le autorità pubbliche responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o dell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o dei reati gravi a norma del diritto nazionale svizzero;
- 3) "passeggero": chiunque, compresi i passeggeri in trasferimento o in transito ed esclusi i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, risultante dalla registrazione del passeggero stesso nell'elenco dei passeggeri;
- 4) "unità d'informazione sui passeggeri della Svizzera" o "UIP svizzera": l'autorità istituita o designata dalla Svizzera come responsabile del ricevimento e del trattamento dei dati PNR conformemente all'articolo 6;
- 5) "codice di prenotazione" o "PNR": le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei partecipanti che effettuano la prenotazione per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzati per la registrazione dei passeggeri sui voli, o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità; in particolare, ai sensi del presente accordo, i dati PNR consistono negli elementi elencati in modo esaustivo nell'allegato;

- 6) "reati gravi": i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale massima non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale svizzero aventi un collegamento oggettivo, perlomeno indiretto, con il trasporto aereo di passeggeri;
- 7) "reato di terrorismo":
- a) l'azione od omissione commessa per un fine, un obiettivo o una causa di natura politica, religiosa o ideologica, con l'intento di intimidire la popolazione rispetto alla sua sicurezza, anche economica, o di costringere una persona, un governo o un'organizzazione nazionale o internazionale a compiere o a non compiere una determinata azione, e che intenzionalmente
 - i) è causa di morte o di gravi danni fisici;
 - ii) mette a repentaglio la vita di una persona;
 - iii) provoca un rischio grave per la salute o l'incolumità della popolazione;
 - iv) provoca ingenti danni materiali da cui possono derivare i danni di cui ai punti i), ii) e iii); oppure
 - v) provoca una grave interferenza o interruzione di un servizio, impianto o sistema essenziale, diversa da quella risultante da attività lecite o illecite di sostegno, protesta, dissenso o interruzione dell'attività lavorativa, come uno sciopero, il cui esito non è volto a causare i danni di cui ai punti i), ii) e iii); oppure

- b) le attività che configurano un reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo; oppure
- c) la partecipazione o il contributo intenzionale a un'attività finalizzata a rafforzare la capacità di un'entità terroristica di facilitare o compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b), oppure l'istruzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione a tal fine; oppure
- d) la commissione di un reato perseguibile, ove l'azione od omissione che lo sostanzia è commessa a beneficio di un'entità terroristica, sotto la sua direzione o in associazione con essa; oppure
- e) il fatto di raccogliere beni o sollecitare una persona, un gruppo o un'organizzazione a fornirli oppure il fatto di fornire beni, servizi finanziari o altri servizi connessi o renderli disponibili al fine di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b), o l'uso o il possesso di beni al fine di compiere un'azione od omissione di cui alle lettere a) o b); oppure
- f) il tentativo o la minaccia di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b), il fatto di cospirare, facilitare, istruire o consigliare riguardo a un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b), la complicità dopo il fatto, il dare rifugio o il nascondere al fine di permettere a un'entità terroristica di facilitare o di compiere un'azione od omissione di cui alla lettera a) o b); oppure
- g) il fatto di andare o tornare dalla Svizzera, o di andare o tornare da uno Stato membro al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo ai sensi della lettera a) o b), o di partecipare alle attività di un'entità terroristica ai sensi del punto 8), nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale entità terroristica;

- 8) "entità terroristica":
- a) una persona, un gruppo o un'organizzazione tra le cui finalità o attività rientra la facilitazione o il compimento di un'azione od omissione di cui al punto 7), lettera a) o b); oppure
 - b) una persona, un gruppo o un'organizzazione che agisce intenzionalmente per conto o sotto la direzione di una persona, un gruppo o un'organizzazione di cui alla lettera a) o in associazione con essi.

CAPO II

TRASFERIMENTO DEI DATI PNR

ARTICOLO 3

Metodo e frequenza del trasferimento

1. La Svizzera provvede affinché i vettori aerei trasferiscano i dati PNR all'UIP svizzera esclusivamente trasmettendo i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente (metodo "push") e in conformità alle seguenti procedure obbligatorie per i vettori aerei:
 - a) con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'UIP svizzera o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;

- b) usando un formato di messaggistica concordato e in modo sicuro mediante i protocolli comuni richiesti dall'UIP svizzera;
- c) direttamente o tramite agenti autorizzati, che intervengono per conto e sotto la responsabilità di un vettore aereo, ai fini del presente accordo e alle condizioni in esso stabilite.
2. La Svizzera non richiede ai vettori aerei di fornire elementi dei dati PNR che non siano già detenuti o raccolti dagli stessi a fini di prenotazione o nel normale svolgimento della loro attività.
3. La Svizzera provvede affinché l'UIP svizzera cancelli, non appena riceve i dati PNR, qualunque elemento di dato non figurante nell'elenco di cui all'allegato trasferitole da un vettore aereo ai sensi del presente accordo.
4. La Svizzera provvede affinché l'UIP svizzera imponga ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:
- a) su base programmata, a partire da non più di 48 ore prima della partenza prevista; e
- b) non più di cinque volte per uno specifico volo.
5. La Svizzera consente ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 4, lettera b), agli aggiornamenti dei dati PNR trasferiti a norma della lettera a) di tale paragrafo.
6. La Svizzera provvede affinché l'UIP svizzera comunichi ai vettori aerei i tempi precisi del trasferimento.

7. In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa alle finalità di cui all'articolo 5, l'UIP svizzera può esigere che un vettore aereo fornisca i dati PNR prima dei trasferimenti previsti, tra due trasferimenti o successivamente ad essi. Nell'esercizio di tale facoltà discrezionale, la Svizzera agisce in modo giudizioso e proporzionato ed esige l'uso del metodo di trasferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 4

Router API-PNR

1. Le parti possono decidere che la Svizzera possa imporre ai vettori aerei di trasferire i dati PNR all'UIP svizzera mediante il router API-PNR istituito in conformità del regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. In tal caso, la Svizzera:

- a) non esige che i vettori aerei trasferiscano i dati PNR con altri mezzi;
- b) è vincolata alle norme relative al funzionamento e alle condizioni d'uso del router API-PNR stabilite dal regolamento (UE) 2025/13, in deroga all'articolo 3, paragrafi 1, 4 e 6, del presente accordo.

2. La Svizzera notifica all'Unione la richiesta di usare il router API-PNR. La richiesta è accettata dall'Unione per iscritto per via diplomatica.

¹ Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU UE L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj>).

3. L'Unione notifica per iscritto alla Svizzera, per via diplomatica, qualsiasi modifica del regolamento (UE) 2025/13 che incida sulle norme relative al funzionamento e sulle condizioni d'uso del router API-PNR. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale notifica, la Svizzera può notificare per iscritto all'Unione, per via diplomatica, l'intenzione di interrompere l'uso di tale router. In tal caso le parti avviano le consultazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 4 e 6, riprende.

CAPO III

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PNR

ARTICOLO 5

Finalità del trattamento dei dati PNR

La Svizzera assicura che i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo siano trattati esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo o reati gravi.

ARTICOLO 6

Modalità di trattamento dei dati PNR

L'UIP svizzera può trattare i dati PNR esclusivamente con le specifiche modalità di trattamento seguenti:

- a) valutando i passeggeri prima dell'arrivo previsto in Svizzera o della partenza prevista dalla Svizzera per identificare quelli da sottoporre a ulteriore verifica da parte delle autorità competenti, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi in conformità della valutazione in tempo reale effettuata a norma dell'articolo 7;
- b) interrogando la banca dati dei dati PNR conservati al fine di rispondere, caso per caso, a una richiesta debitamente motivata presentata a norma degli articoli 13 e 14 e, se del caso, comunicare i dati PNR pertinenti o i risultati del loro trattamento;
- c) analizzando i dati PNR per aggiornare o testare i criteri esistenti o definire nuovi criteri da usare nelle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), al fine di identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi.

ARTICOLO 7

Valutazione in tempo reale

1. Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 6, lettera a), l'UIP svizzera può:
 - a) confrontare i dati PNR soltanto rispetto a banche dati riguardanti persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme dell'Unione, internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati; e

b) trattare i dati PNR sulla base di criteri prestabiliti.

2. La Svizzera provvede affinché le banche dati di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo siano non discriminatorie, affidabili e aggiornate e si limitino a quelle utilizzate dalle autorità svizzera competenti in relazione alle finalità di cui all'articolo 5 e pertinenti a tali finalità.

3. La Svizzera provvede affinché la valutazione dei dati PNR di cui al paragrafo 1, lettera b), sia basata su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che permettano all'UIP svizzera di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo le persone sulle quali potrebbe gravare un ragionevole sospetto di coinvolgimento in reati di terrorismo o reati gravi o di partecipazione agli stessi. La Svizzera assicura che tali criteri non siano in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

4. La Svizzera provvede affinché i riscontri positivi a seguito del trattamento in tempo reale dei dati PNR siano singolarmente sottoposti a una verifica non automatizzata dall'UIP svizzera.

ARTICOLO 8

Categorie particolari di dati

1. A norma del presente accordo è vietato trattare dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Se i dati PNR ricevuti ai sensi del presente accordo dall'UIP svizzera comprendono le categorie di dati personali di cui al paragrafo 1, l'UIP svizzera li cancella immediatamente.

ARTICOLO 9

Sicurezza e integrità dei dati

1. La Svizzera provvede affinché i dati PNR ricevuti a norma del presente accordo siano trattati in modo da garantire un livello elevato di sicurezza dei dati che sia appropriato ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati PNR ricevuti a norma del presente accordo. In particolare, l'UIP svizzera:

- a) mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative per garantire tale livello di sicurezza;
- b) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;
- c) limita l'accesso ai dati PNR al personale autorizzato; e
- d) conserva i dati PNR in un ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso.

2. La Svizzera provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, la comunicazione o l'accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive.

3. La Svizzera segnala qualsiasi violazione della sicurezza dei dati all'autorità nazionale di controllo istituita a norma dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680.

ARTICOLO 10

Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR

1. L'UIP svizzera registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. La Svizzera utilizza i registri o la documentazione esclusivamente per:

- a) esercitare l'autocontrollo e la verifica della legittimità del trattamento dei dati;
- b) garantire un'adeguata integrità dei dati o funzionalità del sistema;
- c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e
- d) garantire la supervisione e la responsabilità della pubblica amministrazione.

2. I registri o la documentazione conservati a norma del paragrafo 1 sono comunicati, su richiesta, all'autorità nazionale di controllo, che utilizza tali informazioni solo per la supervisione della protezione dei dati e per garantire un trattamento adeguato dei dati nonché l'integrità e la sicurezza dei dati.

CAPO IV

CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI PNR

ARTICOLO 11

Periodi di conservazione

1. La Svizzera provvede affinché i dati PNR ricevuti a norma del presente accordo siano conservati:
 - a) solo fintantoché esiste un collegamento oggettivo, anche indiretto, tra i dati PNR conservati e almeno una delle finalità di cui all'articolo 5; e
 - b) in ogni caso per periodi non superiori a cinque anni.

2. A norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'UIP svizzera può conservare i dati PNR di tutti i passeggeri del trasporto aereo soltanto per un periodo iniziale, che deve essere stabilito dal diritto nazionale. La durata di tale periodo iniziale non è superiore allo stretto necessario per consentire all'UIP di effettuare le interrogazioni di cui all'articolo 6, lettera b), al fine di identificare persone mai sospettate di coinvolgimento in reati di terrorismo o in reati gravi sulla base della valutazione in tempo reale effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a).

3. Dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 2, l'UIP svizzera può conservare soltanto i dati PNR dei passeggeri per i quali esistono elementi obiettivi atti a stabilire un rischio relativo a reati di terrorismo o reati gravi.

4. La Svizzera provvede affinché l'UIP svizzera verifichi periodicamente la necessità di continuare a conservare i dati PNR a norma dei paragrafi 2 e 3.
5. Allo scadere del periodo di conservazione appropriato, la Svizzera provvede affinché i dati PNR siano cancellati irrevocabilmente oppure resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano più identificabili.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera b), la Svizzera può autorizzare la conservazione dei dati PNR necessari a fini di verifica, indagine, azione di contrasto, procedimento giudiziario, azione penale o applicazione di sanzioni, fino alla conclusione del relativo processo.

ARTICOLO 12

Anonimizzazione

1. L'UIP svizzera rende anonimi i dati PNR al più tardi sei mesi dopo il loro ricevimento. I dati PNR sono resi anonimi mediante mascheratura dei seguenti elementi di dati che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui i dati PNR si riferiscono:
 - a) il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;
 - b) l'indirizzo e gli estremi;

- c) informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nel caso in cui contenga informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o altre persone;
- d) informazioni sui viaggiatori abituali ("frequent flyer");
- e) osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR; e
- f) i dati API eventualmente raccolti.

2. L'UIP svizzera può comunicare i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo ai fini dell'articolo 5 e alle condizioni di cui all'articolo 13 o 14.

ARTICOLO 13

Comunicazione all'interno della Svizzera

1. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata inviata da un'autorità competente a norma dell'articolo 6, lettera b), l'UIP svizzera comunica, caso per caso, i dati PNR o i risultati del loro trattamento solo se:
 - a) tale comunicazione è necessaria per conseguire una delle finalità di cui all'articolo 5;
 - b) è comunicato il numero minimo di dati PNR necessari;

- c) l'autorità ricevente competente offre una protezione equivalente alle tutele previste dal presente accordo;
 - d) la comunicazione è approvata da un'autorità giudiziaria o da un altro organismo indipendente competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'UIP svizzera può comunicare i dati PNR in casi di urgenza debitamente giustificata senza verifica o approvazione preliminari. In tali casi, la verifica di cui al paragrafo 1, lettera d), deve avere luogo in tempi brevi.
3. La Svizzera assicura che l'autorità ricevente competente non comunichi i dati PNR a un'altra autorità a meno che la comunicazione non sia esplicitamente autorizzata dall'UIP svizzera.

ARTICOLO 14

Comunicazione al di fuori della Svizzera e dell'UE

1. Nel rispondere a una richiesta debitamente motivata inviata da un'autorità competente di un paese diverso dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, lettera b), l'UIP svizzera comunica, caso per caso, i dati PNR o i risultati del loro trattamento solo se:
- a) tale comunicazione è necessaria per conseguire una delle finalità di cui all'articolo 5;
 - b) è comunicato il numero minimo di dati PNR necessari;

- c) il paese terzo alla cui autorità devono essere comunicati i dati PNR ha concluso un accordo con l'Unione che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello previsto dal presente accordo oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione con la quale la Commissione europea ha deciso che tale paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione;
- d) la comunicazione è approvata da un'autorità giudiziaria o da un altro organismo indipendente competente ai sensi del diritto nazionale per verificare se sono soddisfatte le condizioni per la comunicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), l'UIP svizzera può comunicare i dati PNR a un altro paese se ne ritiene necessaria la comunicazione per prevenire o indagare su una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica e se tale paese garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, un accordo o altro, che le informazioni saranno protette in linea con le tutele previste dal presente accordo.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'UIP svizzera può comunicare i dati PNR in casi di urgenza debitamente giustificata senza verifica o approvazione preliminari. In tali casi, la verifica di cui al paragrafo 1, lettera d), deve avere luogo in tempi brevi.

ARTICOLO 15

Scambio di informazioni relative ai dati PNR

1. L'UIP svizzera scambia con Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o con le UIP degli Stati membri, i dati PNR, i risultati del trattamento di tali dati, o informazioni analitiche basate sui dati PNR nel più breve tempo possibile e in casi specifici ove necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi. L'UIP svizzera scambia tali informazioni di propria iniziativa o su richiesta di Europol o Eurojust, nell'ambito dei rispettivi mandati, o delle UIP degli Stati membri.
2. Le UIP degli Stati membri scambiano con l'UIP svizzera i dati PNR, i risultati del trattamento di tali dati o informazioni analitiche basate sui dati PNR nel più breve tempo possibile e in casi specifici ove necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi. Le UIP degli Stati membri scambiano tali informazioni di propria iniziativa o su richiesta dell'UIP svizzera.
3. Le parti provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano scambiate conformemente alle norme applicabili sulla cooperazione in materia di contrasto o di scambio di informazioni tra la Svizzera ed Europol o Eurojust o lo Stato membro interessato. In particolare, ai fini dello scambio di informazioni con Europol ai sensi del presente articolo è usato un canale di comunicazione sicuro creato per lo scambio di informazioni.

CAPO V

PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 16

Diritti e obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2016/680

1. La Svizzera applica, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini del presente accordo, gli stessi diritti e obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2016/680, comprese le relative modifiche da essa accettate e attuate conformemente all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dell'UIP svizzera è soggetto alla supervisione di un'autorità di controllo indipendente istituita conformemente alla legislazione svizzera che attua e applica la direttiva (UE) 2016/680, comprese le relative modifiche accettate e attuate dalla Svizzera conformemente all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.
3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di eventuali disposizioni più specifiche del presente accordo relative al trattamento dei dati PNR.

ARTICOLO 17

Trasparenza e informazione

1. La Svizzera provvede affinché l'UIP svizzera renda disponibili sul suo sito web le informazioni seguenti:
 - a) un elenco delle norme che autorizzano il trasferimento dei dati PNR a opera dei vettori aerei;
 - b) il motivo della raccolta e della conservazione dei dati PNR;
 - c) le modalità di trattamento e protezione dei dati PNR;
 - d) le modalità e i limiti secondo cui i dati PNR possono essere comunicati ad altre autorità competenti; e
 - e) gli estremi per richieste eventuali.

2. La Svizzera collabora con i terzi interessati, tra cui l'industria dell'aviazione e del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, nella fase di prenotazione, riguardo ai motivi della raccolta e del trattamento dei dati PNR e alle modalità per chiedere l'accesso e la rettifica e presentare ricorso.

3. Se i dati PNR conservati a norma dell'articolo 11 del presente accordo sono stati comunicati a norma dell'articolo 13 o 14 del presente accordo, la Svizzera, con sforzi ragionevoli, ne informa i passeggeri interessati secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/680 ed entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tale comunicazione non rischia più di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche interessate nella misura in cui siano disponibili gli estremi dei passeggeri o ne sia possibile il recupero.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Comunicazioni

1. La Svizzera notifica all'Unione per via diplomatica le informazioni relative alle autorità seguenti:
 - a) l'UIP svizzera di cui all'articolo 2, punto 4);
 - b) l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
2. La Svizzera notifica senza indugio ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L'Unione rende le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 accessibili al pubblico.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'informazione scritta con la quale la Svizzera avrà notificato all'Unione le autorità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, o delle notifiche scritte con le quali le parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se posteriore.

ARTICOLO 20

Risoluzione delle controversie e sospensione dell'accordo

1. Le parti risolvono le controversie sull'interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo tramite consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, prevedendo anche la possibilità per ciascuna parte di conformarsi entro un lasso di tempo ragionevole.
2. Ciascuna parte può sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica all'altra parte. Tale notifica scritta è effettuata solo dopo che le parti si siano impegnate in un ragionevole periodo di consultazione. La sospensione ha effetto due mesi dopo la data della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle parti.
3. Non appena ritiene che i motivi della sospensione non siano più applicabili, la parte che ha sospeso l'applicazione del presente accordo informa immediatamente l'altra parte della data alla quale l'applicazione riprenderà effetto. La parte che ha sospeso l'applicazione ne informa per iscritto l'altra parte.

4. La Svizzera continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da essa ricevuti prima della sospensione del medesimo.

ARTICOLO 21

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica scritta.
2. Quando una delle parti notifica la denuncia a norma del presente articolo, le parti decidono quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente accordo sia conclusa in modo appropriato.
3. La Svizzera continua ad applicare le disposizioni del presente accordo a tutti i dati PNR da essa ricevuti prima della denuncia del medesimo.

ARTICOLO 22

Modifiche

1. Le parti possono modificare il presente accordo consensualmente per iscritto in qualsiasi momento. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore conformemente all'articolo 19.

2. Le parti possono aggiornare l'allegato del presente accordo consensualmente mediante notifica scritta scambiata per via diplomatica. Tali aggiornamenti entrano in vigore alla data di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

ARTICOLO 23

Consultazione e valutazione

1. Le parti avviano consultazioni sulle questioni relative al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo. Esse si informano reciprocamente in merito a ogni misura che possa avere ripercussioni sul presente accordo.
2. Le parti procedono a una valutazione congiunta dell'attuazione del presente accordo su richiesta di una delle parti e con decisione congiunta. Nell'ambito di tale valutazione le parti prestano particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità del trattamento dei dati PNR per ciascuna finalità di cui all'articolo 5. Le parti decidono in anticipo le modalità di tali valutazioni.

ARTICOLO 24

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica al territorio dell'Unione conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al territorio della Svizzera.

2. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione notifica alla Svizzera gli Stati membri ai cui territori si applica il presente accordo. Successivamente essa può notificare in qualsiasi momento eventuali modifiche.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza, prevale la versione inglese.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per la Confederazione Svizzera

ELEMENTI DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE

DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 5)

1. Codice PNR di identificazione della pratica
2. Data di prenotazione/emissione del biglietto
3. Data o date previste del viaggio
4. Nome o nomi
5. Indirizzo ed estremi, ossia recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica dei passeggeri
6. Informazioni sulle modalità di pagamento e di fatturazione del biglietto aereo
7. Itinerario completo per specifico PNR
8. Dati sui viaggiatori abituali ("frequent flyer") relativi al passeggero o ai passeggeri (status e numero del "frequent flyer")
9. Agenzia/agente di viaggio
10. Status di viaggio del passeggero, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione

11. Dati PNR scissi/divisi
 12. Informazioni sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni: nome, genere, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, nome dell'agente alla partenza e all'arrivo
 13. Dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ (*Automated Ticket Fare Quote*)
 14. Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato
 15. Informazioni sul code share (codici comuni)
 16. Tutte le informazioni relative al bagaglio
 17. Numero di viaggiatori e altri nomi figuranti nel PNR
 18. Eventuali informazioni anticipate sui passeggeri (*advance passenger information – API*) già raccolte dai vettori aerei
 19. Cronistoria delle modifiche dei dati PNR di cui ai punti da 1 a 18.
-

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti rammentano che:

- gli standard e le pratiche raccomandate dell'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (“convenzione di Chicago”) stabiliscono i termini per la raccolta, l'uso, il trattamento e la protezione dei dati PNR;
- la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce le norme e le condizioni per il trasferimento dei dati PNR agli Stati membri dell'Unione e per il trattamento dei dati PNR da parte dei medesimi. Insieme al regolamento (UE) 2016/679² e alla direttiva (UE) 2016/680³ del Parlamento europeo e del Consiglio, garantisce un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

¹ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE 119 del 4.5.2016, pag. 132, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>).

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

- la legge svizzera sui dati dei passeggeri aerei¹ è la base giuridica che consente il trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei svizzeri alle UIP o alle corrispondenti autorità competenti di Stati stranieri, comprese quelle degli Stati membri dell'Unione, e che disciplina l'uso dei dati PNR da parte della Svizzera;
- il presente accordo stabilisce le norme e le condizioni per consentire il trasferimento dei dati PNR dall'Unione alla Svizzera e il trattamento di tali dati da parte della Svizzera.

Le parti esprimono l'intenzione di promuovere la cooperazione reciproca nel settore dei dati PNR, rammentando il principio di disponibilità e incoraggiando la cooperazione operativa tra le unità d'informazione sui passeggeri e le autorità di polizia e giudiziarie competenti.

Le parti riconoscono l'importanza di informarsi reciprocamente sugli sviluppi relativi ai dati PNR e sulle migliori pratiche nell'Unione, nei suoi Stati membri e in Svizzera.

¹ Legge federale del 21 marzo 2025 sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA; RS 129).